



## CIRCOLO PENSIONATI ISOLOTTO STATUTO

### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) E' costituita l'Associazione denominata: Circolo Pensionati Isolotto. L'Associazione è ufficialmente e regolarmente costituita nell'Assemblea del 14 gennaio 1979, nello spirito della Costituzione repubblicana ed in base agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2) Il Circolo ha sede a Firenze, Via delle Mimose n. 8 (ex Baracche Verdi). Il Circolo può istituire altre sedi, nonché sezioni e gruppi, ed ogni altra forma organizzativa periferica che possa essere necessaria o utile al conseguimento degli scopi associativi.

Art. 3) La durata del Circolo è illimitata.

### FINALITA' E SCOPI

Art. 4) Il Circolo è una associazione apolitica, aconfessionale, apartitica, ed intende costituire un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico, pluralista e antifascista, che non persegue finalità di lucro, né politico-sindacali, e che svolge la sua attività in piena autonomia e libertà.

Art. 5) Il Circolo non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ed intende essere retto e regolato, oltre che dal presente Statuto e dal Codice Civile, dall'Art.111 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche (T.U.I.R.) e dall'art. 4 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

Art. 6) Gli scopi principali perseguiti dal Circolo sono tali da poter inquadrarlo tra le associazioni culturali e di promozione sociale di cui all'art. 111, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.).

In particolare il Circolo intende:

- a) promuovere iniziative per la crescita democratica della zona e per l'affermazione culturale e morale dei cittadini, attraverso una loro effettiva e pluralistica partecipazione alle decisioni che li riguardano;
- b) promuovere e favorire lo svolgimento di attività culturali e ricreative;
- c) avanzare proposte agli Enti Pubblici;
- d) partecipare attivamente e nel rispetto delle norme vigenti alle forme di gestione democratica del potere locale (comitati di quartiere, di circoscrizione e di istituto) per una adeguata programmazione e per una efficace utilizzazione degli impianti e delle istituzioni culturali, turistiche, sportive e ricreative esistenti sul territorio per soddisfare i bisogni di conoscenza, di svago e di socializzazione dei cittadini.

Per il raggiungimento degli scopi suddetti il Circolo agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, convegni e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative e ad avvicinare il maggior numero di persone al Circolo stesso, nonché mediante la collaborazione, sotto qualsiasi forma, con altri organismi similari.



Il Circolo deve necessariamente essere formato a una delle Associazioni culturali, ricreative ed assistenziali riconosciute a carattere permanente.

Art. 7) Il Circolo può svolgere anche altre attività inerenti in quelle sopra indicate, anche se di natura commerciale, pur sempre nei limiti e nei limiti di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 460/97, e in ogni modo nei limiti di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 460/97, e in ogni modo nei limiti di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 460/97.

#### SOCIE PARTECIPANTI

Art. 8) Il numero dei soci è illimitato.

Possono aderire al Circolo tutti i cittadini maggiorenni - uomini e donne - residenti nel Comune o 4 del Comune di Firenze, che beneficiario a qualsiasi titolo di un trattamento pensionistico, o che abbiano raggiunto età pensionabile ai sensi della vigente normativa in materia. Il Consiglio Direttivo può comunque valutare l'ammissione di soci stranieri in qualsiasi momento. L'adesione al Circolo è a tempo indeterminato, salvo la ipotesi di esclusione a mezzo espressioni indicate nel modulo *Modello A* e non possono essere previsti soci o partecipanti temporanei.

Chiunque intenda partecipare al Circolo in qualità di socio deve presentare domanda di ammissione su apposita modality all'Ufficio di Presidenza, indicando il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita, condizioni di residenza, e dichiarando espressamente di aderire al Circolo. Sullo accoglimento delle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, senza valutazione esclusivamente secondo il presente Statuto. Contro l'esclusiva decisione di rigetto del Consiglio Direttivo è ammessa opposizione, inviata

889

1) In nome di un'Associazione, tutti gli soci sono ammessi a beneficiare di  
L'Ufficio di Presidenza di competenza di competenza con l'Ufficio della vita  
personale.

2) L'Ufficio di Presidenza del Circolo si pronuncia nel più breve tempo il Consiglio  
Direttivo, sempre di nuovo modo, il Consiglio Direttivo può essere sostituito  
L'Ufficio di Presidenza il socio.

Il Circolo deve necessariamente essere affiliato a una delle Associazioni culturali, ricreative ed assistenziali riconosciute a carattere nazionale.

Art. 7) Il Circolo può svolgere anche altre attività diverse da quelle sopra indicate, anche se di natura commerciale, pur sempre nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 460/97, ai fini della perdita di qualifica.

#### SOCI E PARTECIPANTI

Art. 8) Il numero dei soci è illimitato.

Possono aderire al Circolo tutti i cittadini maggiorenni - uomini e donne - residenti nel Quartiere n. 4 del Comune di Firenze, che beneficino a qualsiasi titolo di un trattamento pensionistico, o che abbiano raggiunto età pensionabile ai sensi della vigente normativa in materia. Il Consiglio Direttivo può comunque valutare l'ammissione di soci sprovvisti dei suddetti requisiti. L'adesione al Circolo è a tempo indeterminato, salvo le ipotesi di esclusione o recesso espressamente indicate nel presente Statuto, e non possono essere previsti soci o partecipanti temporanei.

Chiunque intenda partecipare al Circolo in qualità di socio deve presentare domanda di ammissione su apposito modulo all'Ufficio di Presidenza, indicando il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita, condizione e residenza, e dichiarando espressamente di aderire al presente Statuto.

Sull'accoglimento delle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla presentazione delle domande stesse, valutandole esclusivamente secondo il presente Statuto. Contro l'eventuale decisione di rigetto del Consiglio Direttivo è ammessa opposizione innanzi



alla prima Assemblea dei soci successiva, mediante ricorso scritto da presentare all'Ufficio di Presidenza.

Presso l'Ufficio di Presidenza è istituito lo schedario dei soci, aggiornato a cura del Segretario Amministrativo.

Art. 9) I soci versano al Circolo, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea. I contributi devono essere versati entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il contributo associativo non può essere trasferito e non è rivalutabile.

Art. 10) I soci hanno diritto di frequentare i locali del Circolo e di partecipare a tutte le manifestazioni indette o comunque organizzate dal Circolo stesso, secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di votare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Tutti i soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 11) Oltre che al regolare pagamento del contributo associativo, i soci sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie e regolamentari, al rispetto dei regolamenti interni e delle delibere degli organi sociali ed a partecipare fattivamente, in considerazione dell'età, delle attitudini e delle condizioni fisiche, alla vita associativa.

Art. 12) Costituiscono cause di esclusione del socio:

- a) il mancato pagamento del contributo associativo annuale;
- b) la grave violazione di disposizioni statutarie o regolamentari;

Edg.

R



c) la tenuta di un comportamento tale da recare danno o discreditato al Circolo, o comunque in contrapposizione con i principi della vita associativa.

Sull'esclusione del socio si pronuncia nel più breve tempo il Consiglio Direttivo, sentito il socio stesso. Il Consiglio Direttivo può altresì valutare l'ipotesi di sospendere il socio per un periodo massimo di quattro mesi. L'esclusione o la sospensione, adeguatamente motivate, devono essere comunicate all'interessato per iscritto

Ogni socio può, in qualsiasi momento, presentare all'Ufficio di Presidenza le proprie dimissioni, per iscritto e motivate. Le dimissioni hanno effetto immediato.

#### ORGANI SOCIALI

Art. 13) Sono organi del Circolo:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 14) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano del Circolo, ed è costituita da tutti i soci iscritti, in regola con il pagamento del contributo associativo.

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea può inoltre essere convocata:

- a) per decisione del Presidente del Consiglio Direttivo, ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
- b) su richiesta motivata del Collegio dei Sindaci Revisori;
- c) su richiesta motivata del Presidente dell'Assemblea che ha eletto la Commissione Elettorale;
- d) su richiesta di almeno 1/5 dei soci;

Art. 15) All'Assemblea dei soci spettano i seguenti compiti:

- a) in sede ordinaria:
  - discutere e deliberare sul bilancio e sulle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci revisori;
  - approvare la destinazione dell'eventuale avanzo di gestione, nel rispetto del successivo art. 31;
  - fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura e le modalità di versamento del contributo associativo annuale;
  - nominare il Collegio dei Sindaci revisori, eleggere la Commissione elettorale, rinnovare in carica il Consiglio Direttivo uscente o ratificare la nomina di quello neoeletto;
  - deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
  - deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- b) in sede straordinaria:
  - deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
  - deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;

*EG.*

*[Signature]*

- deliberare sulle altre proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 16) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata con un preavviso di almeno 20 giorni a cura del Consiglio Direttivo mediante affissione di appositi avvisi presso i locali del Circolo e presso altri luoghi frequentati del Quartiere, contenenti l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco della materie da trattare. In casi di urgenza, il cui apprezzamento è rimesso al giudizio del Consiglio Direttivo, il termine di preavviso può essere ridotto a 10 giorni, e la convocazione può avvenire mediante semplice avviso nei locali del Circolo.

Nelle ipotesi di cui ai punti b), c) e d), quarto comma, dell'articolo 13 del presente Statuto la convocazione deve aver luogo nei trenta giorni successivi alla richiesta.

Art. 17) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. L'Assemblea ordinaria di seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, deliberando sempre a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti, e delibera sempre a maggioranza



dei presenti, salvo che per le ipotesi di modifica dello Statuto e di scioglimento dell'Associazione, nel qual caso è richiesta la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

Non sono ammessi voti per corrispondenza, né per delega.

Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per le minoranze, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.

Art. 18) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o dal Segretario Amministrativo o, in mancanza anche di questi, da altro Consigliere designato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario tra i soci presenti.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente del Consiglio Direttivo e per argomenti di particolare importanza la votazione può avvenire a scrutinio segreto, previa designazione da parte del Presidente del Consiglio Direttivo di due scrutatori.

Delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario dell'Assemblea, apposito verbale che dovrà restare affisso all'albo del Circolo per almeno 20 giorni. Copia del verbale dovrà altresì risultare dal registro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 19) Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Circolo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 13 (tredici) membri.

Il Consiglio dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Essi





002M

possono essere sostituiti, in caso di dimissioni o di impedimenti tali da non consentire la prosecuzione della carica, dai primi candidati non eletti nell'ordine.

Art. 20) Al termine del suo mandato il Consiglio Direttivo rimette l'incarico all'Assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio, la quale, in caso di approvazione del bilancio, può invitare il Consiglio uscente, previa accettazione di tutti i consiglieri, a restare in carica per un altro biennio. In caso contrario l'Assemblea elegge la Commissione elettorale per presenziare le operazioni di voto.

Art. 21) La Commissione elettorale è composta da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, da scegliersi tra i soci presenti all'Assemblea, che possiedano doti di probità, serietà ed imparzialità. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

La Commissione elettorale si riunisce entro cinque giorni successivi alla sua elezione e fissa la data per l'elezione diretta del Consiglio Direttivo, che dovrà aver luogo non prima di trenta e non oltre sessanta giorni successivi. La Commissione fissa inoltre le modalità ed i termini per la presentazione delle candidature, che potranno pervenire per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Circolo o alla Commissione elettorale fino a venti giorni prima della data fissata per la votazione.

Art. 22) Può presentare la propria candidatura a consigliere qualunque socio risulti iscritto al Circolo (da almeno sei mesi,) che sia in regola con il pagamento del contributo annuale e che non abbia subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio Direttivo, né si sia reso protagonista di comportamenti moralmente indecorosi e censurabili, a insindacabile giudizio

della Commissione elettorale.

La Commissione elettorale esamina le singole candidature, con riferimento ai requisiti richiesti per la nomina e alle eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità, e provvede alla stesura della lista ufficiale dei candidati proposti, in ordine alfabetico, indicando per ciascun nominativo notizie utili (soprannome, cariche ricoperte, ecc.) a facilitare la riconoscibilità dei candidati e la scelta degli elettori. Provvede inoltre alla compilazione della lettera di convocazione degli elettori, indicando giorno, orario e luogo della votazione, nonché la data di convocazione dell'Assemblea per la ratifica del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 23) Il segretario amministrativo provvede alla pubblicazione dell'elenco dei candidati e della convocazione degli elettori, mediante affissione all'albo del Circolo e spedizione della lettera di convocazione almeno diciotto giorni prima quello fissato per l'elezione, nonché alla compilazione dell'elenco degli elettori, e alla predisposizione delle schede elettorali, in numero pari ai soci aventi diritto al voto.

Hanno diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo tutti i soci che ~~siano iscritti da almeno sei mesi e che siano in regola con il pagamento del contributo associativo annuale.~~

Le schede elettorali devono riflettere per quanto possibile la lista dei candidati, e devono essere tali da preservare la segretezza del voto. Ogni elettore può esprimere al massimo 13 preferenze.

La votazione avviene a scrutinio segreto presso i locali del Circolo nel giorno e nell'orario fissati dalla lettera di convocazione degli elettori.

Art. 24) La Commissione elettorale, nella sua totalità, costituisce il



Collegio elettorale, che presiede il seggio. Il giorno precedente la votazione, ed in ogni caso in tempo utile per rispettare i termini di cui alla lettera di convocazione, il Collegio elettorale costituisce il seggio e provvede a tutto il materiale occorrente per la votazione (schede, matite, elenchi degli elettori).

Il giorno della votazione il Presidente del Collegio elettorale provvede in tempo utile all'apertura del seggio ed al controllo e alla convalida delle schede. Al termine delle suddette operazioni dà inizio alle operazioni di votazione.

Durante la votazione il Collegio elettorale espleta discreta ma attenta vigilanza, affinché le votazioni abbiano regolare svolgimento.

Allo scadere dell'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente del Collegio elettorale dichiara concluse le operazioni di voto, procede con l'assistenza degli altri membri del Collegio allo scrutinio delle schede e redige l'elenco dei candidati con i voti da ciascuno riportati e il verbale delle operazioni compiute, che consegna al Segretario Amministrativo.

Art. 25) Durante l'Assemblea dei soci successiva il Segretario amministrativo dà lettura dei candidati eletti secondo l'ordine dei voti ottenuti. In caso di parità di voti ottenuti si tiene conto della anzianità di iscrizione al Circolo del candidato, ed in caso di ulteriore parità dell'età anagrafica.

I candidati eletti sono chiamati ad accettare espressamente il conferimento dell'incarico, che avviene a tutti gli effetti da parte dell'Assemblea. In caso di mancata accettazione da parte di un candidato eletto subentra il primo dei candidati non eletti, purché abbia riportato almeno un voto.

Art. 26) I consiglieri eletti che abbiano accettato l'incarico debbono





indugio nelle mani del Presidente del Circolo e provvedendo alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per gli opportuni provvedimenti.

## ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 30) L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'amministrazione e la gestione del Circolo, che vive prevalentemente delle proprie risorse, deve essere condotta con oculatezza e parsimonia, in modo che il bilancio non si chiuda deficitario.

Art. 31) Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'esercizio entro e non oltre il 31 marzo successivo.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria del Circolo, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

L'approvazione del Bilancio spetta all'Assemblea ordinaria.

Al fine di fornire idonea pubblicità al bilancio, lo stesso, corredato delle relazioni del Consiglio direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori, dovrà restare depositato presso l'Ufficio di Presidenza nei 20 giorni che precedono quello dell'Assemblea, nei quali potrà essere consultato da qualunque socio

richiesta.

Art. 28) Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale. In caso di assenza o di impedimento le funzioni del Presidente spettano al Vice Presidente o, in mancanza, ad altro consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può conferire sia ai soci che a terzi procure speciali o *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un nuovo Presidente.

Art. 29) Al Collegio dei Sindaci Revisori spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.

Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, viene eletto dall'Assemblea ordinaria che approva il bilancio e dura in carica due anni. I membri del Collegio sono rieleggibili e possono essere scelti anche tra persone estranee al Circolo, avuto riguardo della loro competenza. La carica di sindaco è incompatibile con quella di consigliere.

Il Collegio dei Sindaci redige una relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consultivi predisposti dal Consiglio Direttivo, provvede almeno ogni tre mesi alla verifica periodica della contabilità del Circolo e della relativa

- 4) da tutto ciò che si trova nei locali del Circolo o altrove e su cui il Circolo stesso possa vantare diritti di proprietà.

Il Circolo può conseguire utili o avanzi di gestione, ma in nessun caso può procedere durante la vita del Circolo medesimo, alla loro distribuzione, anche in forma indiretta, né alla distribuzione di fondi riserve o capitale, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.

#### NORME GENERALI E FINALI

Art. 34) In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea, ed in ogni caso a favore di altra associazione con analoga finalità, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge n. 662/1996. E' fatta salva qualunque altra destinazione imposta dalla legge.

Art. 35) Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e del Comitato di Garanzia.

Art. 36) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

- 2) il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, ricreativo e per ammortamento delle attrezzature.

Art. 32) Nel caso di mancata approvazione del bilancio l'Assemblea dichiara decaduto il Consiglio Direttivo, nomina un Comitato Speciale al quale viene affidata la gestione provvisoria del Circolo, ed elegge la Commissione elettorale, per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

I membri del Comitato speciale, in numero di cinque o sette, devono essere scelti tra i soci non consiglieri presenti all'Assemblea, i quali possiedano notoriamente le doti di serietà, di imparzialità e competenza richieste dal delicato incarico.

Il Comitato Speciale, che sostituisce a tutti gli effetti il Consiglio Direttivo decaduto, elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, e redige entro 30 giorni un nuovo e particolareggiato bilancio, accompagnato da una dettagliata relazione sulla situazione generale del Circolo. Il nuovo bilancio deve essere approvato senza indugio dall'Assemblea dei soci, che deve anche provvedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo eletto.

Art. 33) Il patrimonio del Circolo è indivisibile ed è costituito, secondo quanto riportato nell'ultimo bilancio approvato e nel libro degli inventari